

## **RINNOVO PATENTE A,B,C, SPECIALE**

L'art. 126 del C.d.S. prevede che la patente speciale di guida A,B e C rilasciata ai mutilati e minorati fisici sia valida per un periodo di cinque anni. Pertanto, allo scadere di tale termine, come previsto dall'art. 119 comma 4 del C.d.S. (Codice della Strada), il soggetto disabile deve nuovamente procedere all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per la guida, presso la competente C.M.L.

- Si richiede per i possessori di patenti speciali, affetti da una patologia di natura stabilizzata, (esiti di polio, amputazioni, paraplegia, focomelia, ecc.), il rinnovo avvenga ogni dieci anni anziché cinque nel rispetto dei limiti di età previsti dalla normativa e che tale richiesta, possa effettuarsi direttamente presso una autoscuola o una agenzia di pratiche automobilistiche, come del resto già indicato dalla Direttiva 91/439 CEE del 29 luglio 1991, allegato III, punto 8.2 la quale recita; la patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione sia stabilizzata.
- Inoltre si precisa che tale esonero di visita medica è già prevista anche dalla nostra normativa vigente, in materia di invalidità civile, (Decreto Ministero Economia e Finanze del 02-08-2007) dove l'allegato al punto 2 indica; l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazioni della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della Legge 9 marzo 2006, n° 80 art. 6 comma 3. Infatti, al punto 4 viene esplicitamente citata la minorazione relativa alla perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori o degli arti inferiori, e al punto 12, anche il deficit totale dell'udito.